

Codice A1610A

D.D. 11 settembre 2015, n. 387

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Venaria Reale (TO) - Richiedente: Magneti Marelli S.p.A. - Opere per spostamento bombolaio esistente in area esterna allo stabilimento in Viale Carlo Emanuele II n. 150. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex. L.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

RACCOMANDATA A/R

Data

Protocollo /A16.10A

Classificazione 11.100.490 /2015A

Rif. n 25971/16.10 del 13/08/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: VENARIA REALE (TO)
Intervento: Opere per spostamento bombolaio esistente in area esterna allo stabilimento
in Viale Carlo Emanuele II n. 150
Istanza: MAGNETI MARELLI S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di VENARIA REALE (TO) in data 13/08/2015, con nota prot. n. 17059 del 06/08/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nello spostamento di bombolaio esistente per lo stoccaggio di gas tecnici che attualmente si trova al centro di un piazzale all'interno del complesso produttivo, in area limitrofa, in collocazione che non risulti più d'intralcio alla viabilità interna,

preso atto che il suddetto spostamento comporta la demolizione di locale tecnico impianti e relativa recinzione, la rimozione di serbatoio gas e sua successiva ricollocazione in nuova area predisposta, la realizzazione di vano tecnico di protezione degli impianti e il ripristino degli asfalti presenti nelle aree di intervento,

Classificazione 11.100.487/2015A

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di VENARIA REALE (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, in quanto non è dotato della commissione locale del paesaggio,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

visto che l'intervento in oggetto è assoggettabile ad autorizzazione semplificata in quanto rientra nelle tipologie di cui all'Allegato 1, comma 26 del suddetto Regolamento,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c (Torrente Geronda) e lettera f (Parco naturale La Mandria) del D.Lgs 42/2004,

accertato inoltre che l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici e con le prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 2005, avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del castello e delle aree dei Giardini Reali nei Comuni di Venaria e Druento", che tutela l'area in quanto costituisce collegamento tra il Castello e la zona di caccia ora Parco regionale della Mandria,

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013), e visto il parere favorevole espresso dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino (con det. dirigenziale n. 228 del 17/07/2015), in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente del Parco La Mandria,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

Classificazione 11.100.487/2015A

preso atto che si tratta di un mero spostamento di un impianto già esistente e sua nuova realizzazione con medesime modalità in altra localizzazione sempre comunque all'interno dell'area produttiva e non in collegamento visivo diretto con il complesso monumentale e con il viale Carlo Emanuele II, rispetto ai quali risulta comunque occultato dai manufatti esistenti dello stabilimento,

considerato che la nuova collocazione risulterà a quota leggermente inferiore rispetto alla collocazione esistente e occuperà una superficie meno estesa,

considerato che l'intervento, ricadente all'interno della fascia di tutela del Torrente Ceronda, si colloca comunque all'interno dell'area produttiva già esistente e non interferisce direttamente con il Torrente e le sue caratteristiche di naturalità,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Per il Dirigente di Settore
Il Dirigente incaricato
Arch. Graziano Volpe



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO



9/9/2015

Regione Piemonte
Assessorato Urbanistica e Politiche territoriali
Settore ATTIVITA' GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
via Avogadro, 30
10131 TORINO

p.c. Comune di Venaria Reale
Piazza Martiri della Libertà 1
10078 VENARIA REALE (TO)
c.a Ufficio tecnico

Prot. 8875 - 34.6.06/291

Risposta al foglio prot. 26762 DEL 20/08/2015

OGGETTO: VENARIA REALE (TO) - viale Carlo Emanuele II, 150 - spostamento e rilocalizzazione bombolaio - D.P.R. 139/2010 - D.Lgs 42/04 art 146 - autorizzazione paesaggistica semplificata

In relazione all' oggetto di cui sopra, questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e della altre vigenti,

- Vista la trasmissione della nota di codesta amministrazione regionale prot. 26762 DEL 20/08/2015 relativa a VENARIA REALE(TO) - viale Carlo Emanuele II, 150 - spostamento e rilocalizzazione bombolaio. D.Lgs. 42 / 04, parte III Beni Paesaggistici - D.P.R. 139 - autorizzazione paesaggistica semplificata, acquisita agli atti dell' ufficio scrivente in data 01/09/2015 Prot 8473
- Visto il progetto definitivo in allegato alla nota suddetta
- Visto che la località interessata dall' intervento ricade in area tutelata ai sensi dell' art. 142 del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.
- visto il verbale dell'Ente regionale competente e l' allegata relazione ;

questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole.**

Si resta in attesa di trasmissione di copia del provvedimento finale

Il responsabile dell' istruttoria
Arch. Lisa Accurti / at

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti